



COMUNE DI GRESSONEY – LA – TRINITE’

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.59 DEL 27/12/2023**

Revisione ordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

L’anno duemilaventitre addì ventisette del mese di dicembre, nella sala consiliare Comunale, alla convocazione in sessione Ordinaria disposta dal Presidente-Sindaco per le ore sedici e minuti trenta, è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge e risultano all’appello nominale:

Cognome e Nome	Presente
1. GIROD Alessandro - Presidente	Sì
2. FAVRE Lydia - Vice Sindaco	Sì
3. CORSICO PICCOLINO Annamaria - Consigliere	Giust.
4. MODINA Daniele - Consigliere	Giust.
5. RIAL Cristian - Consigliere	Sì
6. RIAL Dario - Consigliere	Sì
7. RIAL Oscar - Consigliere (in videoconferenza)	Sì
8. RODOLFO Paola - Consigliere (in videoconferenza)	Sì
9. THEDY Laura Tecla Elsa - Consigliere	Sì
10. VIGANO' Paolo Maria - Consigliere	Giust.
11. WELF Pietro - Consigliere	Sì

Assegnati n. 11 In carica n. 11. Presenti n. 8. Assenti giustificati n. 3. Risultato che gli intervenuti sono in numero legale presiede il Signor GIROD Alessandro nella sua qualità di Presidente; partecipa il Segretario Stefania ROLLANDOZ. La seduta è pubblica. Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

Il Consiglio comunale

Visti:

- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;
- il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*.

Richiamato il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito TUSP), come integrato e modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo") e, in particolare:

- l'articolo 20, comma 1, *“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.”*;
- l'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P. *“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”*
- l'articolo 20, comma 3, *“I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”*

Visti i seguenti atti:

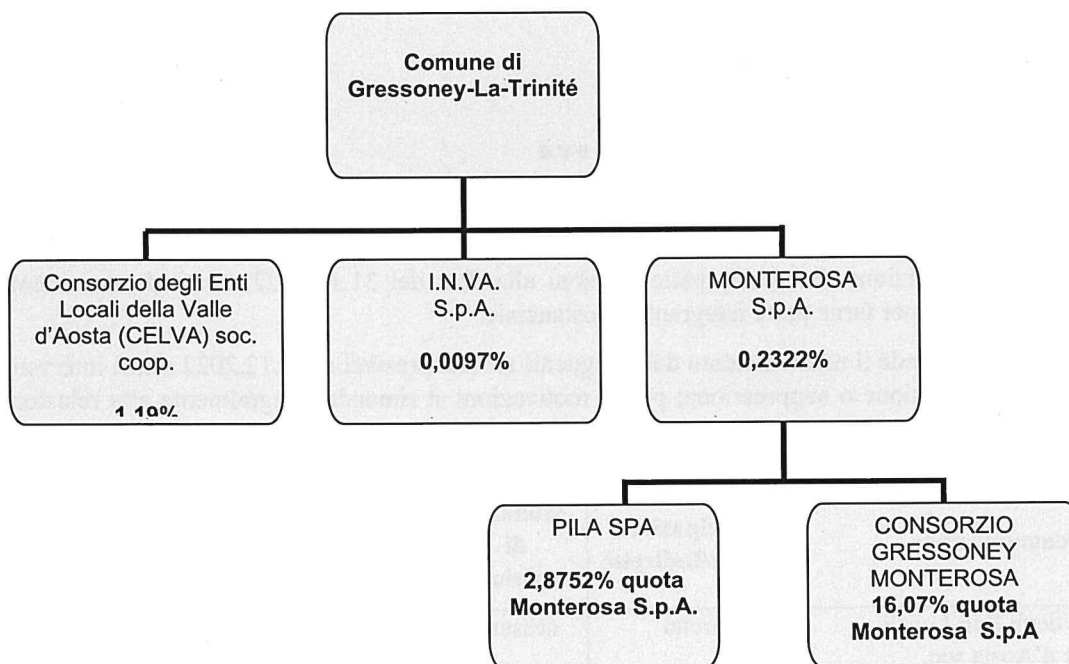
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29.09.2017, recante *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute. Individuazione partecipazioni eventualmente da alienare.”*, con la quale è stato approvato l'atto ricognitorio delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 175/2016, che aveva posto a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente ed indirettamente alla data del 23 settembre 2016, finalizzata ad una loro razionalizzazione o alienazione nei casi previsti dall'art. 20 TUSP; l'operazione, di natura straordinaria, costituiva un aggiornamento del precedente *“Piano operativo di razionalizzazione del 2015”* (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014) e la base di partenza per una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 19.12.2018, recante *“Ricognizione ordinaria delle Società partecipate ai sensi del vigente articolo 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.”*;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 30.12.2019, recante *“Revisione ordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100”*;

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 28.12.2020, recante “*Revisione ordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell’art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100*”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 29.12.2021, recante “*Revisione ordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell’art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100*”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 28.12.2022, recante “*Revisione ordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell’art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100*”.

Preso atto che le disposizioni del predetto Testo unico (TUPS) devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Visti gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Corte dei Conti del 20 novembre 2019 riguardanti la redazione della relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell’anno precedente, nonché la redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP.

Verificato che, dall’esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute dall’Ente alla data del 31.12.2022 risulta la seguente situazione:



Vista altresì la relazione tecnica, che descrive gli esiti della ricognizione effettuata al 31.12.2022, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, alla quale si demanda integralmente.

Vista la sezione “Partecipazioni pubbliche: on line le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti” pubblicata sul Portale del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze MEF.

Dato atto che con la precedente ricognizione, riferita alle partecipazioni detenute al 31.12.2022, non sono stati approvati piani di razionalizzazione e, pertanto, non è stata predisposta la relazione sull’attuazione del precedente piano.

Rilevato che, ai sensi dell’art. 20 comma 7, del D.lgs. 175/2016 la mancata adozione dell’atto ricognitorio e dell’eventuale piano di riassetto da parte degli enti locali comporta una sanzione amministrativa, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti.

Udito il Sindaco illustrare il contenuto della relazione allegata al presente atto.

Richiamati lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 28.09.2001 e modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 16.11.2020.

Atteso che sulla presente proposta di deliberazione:

- il Segretario, in qualità di responsabile del servizio interessato, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi degli articoli 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000 – TUEL e dell’articolo 49/bis, comma 2, della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;
- il Segretario, quale responsabile del servizio finanziario, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lettera B) del regolamento comunale di contabilità;
- il Segretario ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera “d” della Legge Regionale 19 agosto 1998, n. 46 “*Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta*” e dell’articolo 49 bis L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 “*Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta*”.

Procedutosi a votazione palese per alzata di mano per i Consiglieri presenti e per appello nominale per i Consiglieri in videoconferenza (Rial O. e Rodolfo P.), si riscontra il seguente risultato:

Presenti: n. 8

Assenti: n. 3

Votanti: n. 8

Favorevoli: n. 8

Contrari: n. nessuno

Astenuti: n. nessuno

Visto l’esito della votazione, il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **Di approvare** la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Gressoney-La-Trinité, comprendente la ricognizione di tutte le partecipazioni alla data del 31.12.2022, come da documento allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
3. **Di dare atto** che si prevede il mantenimento delle seguenti società presenti al 31.12.2022 senza interventi di razionalizzazione, fusione o soppressione; per le motivazioni si rimanda integralmente alla relazione allegata alla presente, che conferma gli esiti della ricognizione straordinaria:

Denominazione	Partecipazione Diretta/Indirette	Modalità di revisione	Società presente alla data del 31.12.2022	Società presente al termine del processo di revisione ordinaria
Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta soc. coop.	diretta	nessuna	sì	sì
IN.VA. S.p.A.	diretta	nessuna	sì	sì
MONTEROSA S.p.A.	diretta	nessuna	sì	sì
CONSORZIO GRESSONEY MONTEROSA	indiretta	nessuna	sì	sì
Pila S.p.A.	indiretta	nessuna	sì	sì

4. **Di dare atto** che con la precedente ricognizione, riferita alle partecipazioni detenute al 31.12.2022, non sono stati approvati piani di razionalizzazione e, pertanto, non è stata predisposta la relazione sull’attuazione del precedente piano.
5. **Di inviare**, nei termini stabili dalla Legge, copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall’art. 20, commi 1 e 3 del D.lgs. 175/2016 e dall’art. 21 del D.lgs. 100/2017.

6. **Di trasmettere** alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del D.lgs. 175/2016 e s.m.i., attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del portale Tesoro:
- il presente provvedimento comprensivo degli allegati;
 - le informazioni relative a ciascuna partecipazione e alla relativa società partecipata.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
(F.to : Alessandro GIROD)

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to : Stefania ROLLANDOZ)

- ☐ Si rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5, comma 1, punto B1 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
- ☐ Si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera A) del vigente Regolamento comunale di contabilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°

Si attesta che copia della presente deliberazione su attestazione del Messo Comunale, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 21/01/2003 N° 3

- ☐ È pubblicata all'Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 28/12/2023

Gressoney-La-Trinité, li 28/12/2023

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☐ Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 21/01/2003 N° 3, dal primo giorno di pubblicazione.

Gressoney -La-Trinité, li 28/12/2023

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(F.to Stefania ROLLANDOZ)

E' copia conforme all'originale.

Gressoney-La-Trinité, li 28/12/2023

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
(Stefania ROLLANDOZ)



Comune di ~ Commune de
GRESSONEY-LA-TRINITÉ
Gemeinde



Regione Autonoma Valle d'Aosta - Autonome Region Aostatal - Région Autonome Vallée d'Aoste

Loc. Tache 14/A • CAP 11020 • c.f. e p.IVA 00109710079 • Tel. 0125 366137 • E-mail: info@comune.gressoneylatrinite.ao.it –
Pec: protocollo@pec.comune.gressoneylatrinite.ao.it

REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 175/2016
- dati al 31.12.2022 -

Approvata con deliberazione
del Consiglio comunale n. 59 del 27/12/2023

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 Gli adempimenti previsti dall'articolo 20 del D.lgs. n. 175/2016 per tutte le pubbliche amministrazioni

L'articolo 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" recante "Razionalizzazione periodica della partecipazioni pubbliche" così come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura dell'ambito del Ministero dell'Economia e delle finanze di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4.

L'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del d.l. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei Conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del D.lgs. 175/2016.

Per la Corte, la Sezione è quella individuata dall'art. 5, comma 4, D.lgs. n. 175/2016: "per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle Regioni e degli Enti Locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti assoggettati a controllo della Corte dei Conti ai sensi della legge 21 marzo 1958/259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi".

La revisione di cui all'art. 20, comma 1, D.lgs. 175/2016, costituisce, per gli enti territoriali, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

1.2 Semplificazione degli adempimenti a carico degli Enti territoriali

In relazione al protocollo d'intesa del 25 maggio 2016 sottoscritto tra il Presidente della Corte dei conti e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la rilevazione dei dati sugli organismi partecipati delle pubbliche amministrazioni è stata unificata. Pertanto le informazioni sono acquisite mediante l'applicativo Partecipazioni accessibile dal portale Tesoro.

La comunicazione del provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 175/2016 è effettuata in favore della Corte dei Conti e, in particolare, delle Sezioni regionali di controllo.

2. Adempimenti a carico dell'Ente

L'ente:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29.09.2017, recante "*Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.lgs. 16 giugno 2017, n.100. Ricognizione partecipazioni possedute – Individuazione partecipazione da alienare – Determinazioni per alienazione.*" ha approvato l'atto ricognitorio delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 175/2016, che aveva posto a carico delle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente ed indirettamente alla data del 23 settembre 2016, finalizzata ad una loro razionalizzazione o alienazione nei casi previsti dall'art. 20 TUPS; l'operazione, di natura straordinaria, costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014) e la base di partenza per una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 19.12.2018, recante "*Ricognizione ordinaria delle società partecipate ai sensi del vigente art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo*

Unico in materia di società a partecipazione pubblica” ha approvato la ricognizione ordinaria delle partecipate ai sensi dell'ex articolo 20 del D.lgs. 175/2016 come modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n. 100, per l'anno 2017;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 30.12.2019, recante “Revisione ordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100” ha approvato la ricognizione ordinaria delle partecipate ai sensi dell'ex articolo 20 del D.lgs. 175/2016 come modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n. 100, per l'anno 2018;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 28.12.2020, recante “Revisione ordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100” ha approvato la ricognizione ordinaria delle partecipate ai sensi dell'ex articolo 20 del D.lgs. 175/2016 come modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n. 100, per l'anno 2019;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 29.12.2021, recante “Revisione ordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100” ha approvato la ricognizione ordinaria delle partecipate ai sensi dell'ex articolo 20 del D.lgs. 175/2016 come modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n. 100, per l'anno 2020;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 28.12.2022, recante “Revisione ordinaria delle partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100” ha approvato la ricognizione ordinaria delle partecipate ai sensi dell'ex articolo 20 del D.lgs. 175/2016 come modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n. 100, per l'anno 2021.

La presente relazione rappresenta un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Gressoney-La-Trinité detiene partecipazioni alla data del 31.12.2022, dirette o indirette, al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro realizzazione.

3. Introduzione

Il Comune di Gressoney-La-Trinité deteneva alla data del 31.12.2022, delle quote di partecipazione delle seguenti persone giuridiche, con la precisazione che i dati indicati nella colonna tre, sono desunti dall'ultimo bilancio approvato dalla partecipata:

Ragione Sociale	Tipologia di attività	Quota di partecipazione e valore totale posseduto	Funzioni attribuite	Attività svolte
Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta Soc. Coop. - Consortium des Collectivités Locales e la Vallée D'Aoste soc. coop. siglabile CELVA Soc. Coop.	O.84.11.10 - Attività generali di amministrazione pubblica - Amministrazione pubblica e difesa; Assicurazione sociale obbligatoria	al 31.12.2022 1 quota, pari al 1,19% dell'intero capitale sociale	Ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto del CELVA "La Cooperativa costituisce l'organismo a carattere strumentale del Consiglio Permanente degli Enti Locali, con funzioni di supporto nello svolgimento delle attività svolte dagli enti locali nell'ambito del Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta. Essa esplica la propria funzione di rappresentanza, di assistenza e di tutela degli organismi associati, con	Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto la Cooperativa intende svolgere le seguenti attività: a) prestare ai soci ogni forma di assistenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico; b) attuare le iniziative e compiere le operazioni atte a favorire l'ottimale assetto organizzativo degli enti soci, operando nei rapporti con enti e istituti sia pubblici che privati, promuovendo in particolare opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo; c) promuovere la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli Amministratori e dei dipendenti degli enti soci;

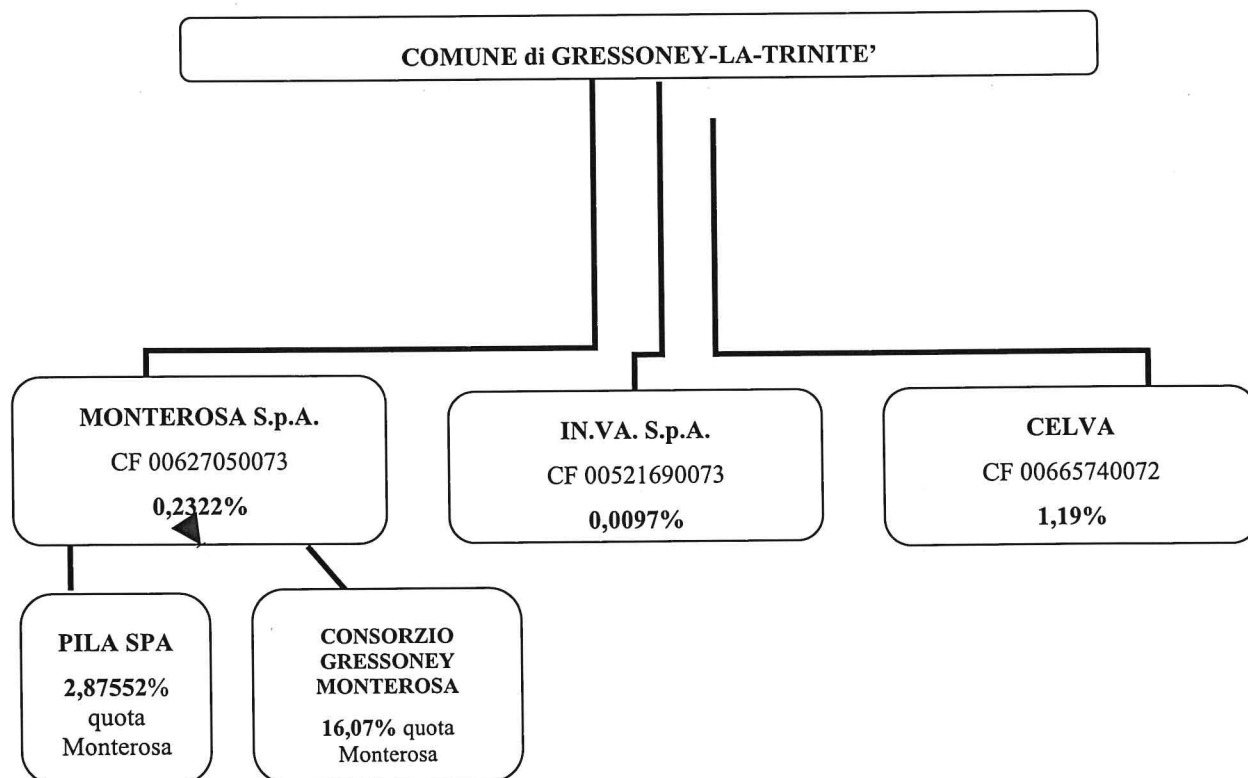
			particolare riguardo alla promozione e allo sviluppo degli enti locali della Regione Autonoma Valle d'Aosta.	d) assistere i soci nell'applicazione degli impegni contrattuali per il rispetto dei reciproci obblighi e diritti; e) svolgere funzioni di rappresentanza, difesa e tutela degli interessi dei soci intrattenendo, allo scopo, opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici e organi di ogni ordine e grado; f) gestire e sviluppare l'esercizio in comune di sistemi informatici compresa la scelta, la produzione e/o la distribuzione di hardware e software; g) promuovere e organizzare convegni e manifestazioni di interesse comune; h) assumere dagli enti soci mandati con o senza rappresentanza per l'attuazione di progetti e iniziative d'interesse generale e/o settoriale; i) promuovere e partecipare ad azioni di partenariato nell'ambito di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo; j) concedere, anche a terzi non soci, contributi e patrocinio per finalità di valorizzazione, di sviluppo, di miglioramento e di elevazione civica, sempre che siano rispettati i criteri per la mutualità prevalente stabiliti dalla legge.
Monterosa S.p.A.	493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano	al 31.12.2022 n. 381.265 azioni, valore nominale azioni € 0,18 cad valore complessivo quote € 68.627,7 pari allo 0,2322% dell'intero capitale sociale	gestione di impianti a fune.	gestione di impianti a fune.
IN.VA. S.p.A.	62.01 - produzione di software non connesso all'edizione	al 31.12.2021 500 azioni - pari allo 0,0097 % dell'intero capitale sociale	progettazione, realizzazione e gestione di sistemi nel settore ICT (Information And Communication Technology) si rimanda allo statuto societario	- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d); - produzione di un servizio di interesse generale; - progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma; - autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni; - svolge servizi di centrale di committenza regionale e soggetto aggregatore regionale. - la produzione di servizi di

				interesse generale, sotto la direzione e il coordinamento della Regione, attraverso la prestazione di servizi e di consulenze tecniche connesse all'avvio, alla gestione amministrativa, contabile, finanziaria e operativa delle forme pensionistiche complementari, sanitarie integrative e assistenziali, nonché di ogni altra forma di previdenza, assistenza e di gestione del risparmio, con sede nel territorio regionale; la gestione di mezzi finanziari messi a disposizione dalla Regione e da altri enti pubblici per il conseguimento dei fini istituzionali della società, in ottemperanza di leggi regionali o statali che regolano le forme pensionistiche complementari, le forme sanitarie e assistenziali integrative o altre forme di previdenza e assistenza.
--	--	--	--	---

La società MONTEROSA S.p.A., alla data del 31.12.2022, deteneva le seguenti partecipazioni:

- PILA S.p.A., con sede in Gressan (AO), codice fiscale 00035130079, codice ATECO 493901, pari al 2,87552%;
- Consorzio Turistico Gressoney Monte Rosa, con sede in Gressoney-La-Trinité, codice fiscale 01042640076, codice ATECO70.21, percentuale di partecipazione pari al 16,07%.

Il quadro delle partecipazioni al 31.12.2022, è il seguente:



4. Relazione tecnica della ricognizione ordinaria delle società partecipate ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 175/2016

Si allegano alla presente le schede di dettaglio relative a ciascuna partecipata:

1

00665740072 - CONSORZIO ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA - CELVA

Attività svolta da CELVA S.c.r.l.

Il CELVA (Consorzio degli Enti Locali Valle d'Aosta) è una società cooperativa a totale partecipazione pubblica, della quale fanno parte necessariamente i rappresentanti dei 74 Comuni della Valle d'Aosta, quelli delle 8 Unités de Communes Valdôtaines e quelli del consorzio BIM (Bacino Imbrifero Montano). Il CELVA, quale organismo strumentale del CPEL (Consiglio Permanente Enti Locali), a sua volta organismo di rappresentanza delle autonomie della Valle d'Aosta, istituito con la legge regionale n. 54/1998 agli artt. 60 e seguenti, viene utilizzato dal Consiglio stesso per espletare talune funzioni a livello locale, quali il supporto amministrativo e logistico per le funzioni e le competenze attribuite al CPEL dalla citata legge regionale n. 54/1998, nonché il supporto amministrativo e logistico per le funzioni di amministrazione attiva attribuite al medesimo da specifiche leggi e norme regionali, secondo quanto stabilito dalla Convenzione stipulata tra i due enti il 24 febbraio 2010.

Considerati rispettivamente l'attività mutualistica della cooperativa, così come definita al comma 1 dell'art. 5 dello Statuto del CELVA, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, il CELVA nello specifico:

- a) presta ai soci ogni forma di assistenza e consulenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico;
- b) attua le iniziative e compie le operazioni atte a favorire l'ottimale assetto organizzativo degli enti soci, operando nei rapporti con enti e istituti sia pubblici sia privati, promuovendo in particolare opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo;
- c) promuove la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli Amministratori e dei dipendenti degli enti soci;
- d) assiste i soci nell'applicazione degli impegni contrattuali per il rispetto dei reciproci obblighi e diritti;
- e) svolge funzioni di rappresentanza, difesa e tutela degli interessi dei soci intrattenendo, allo scopo, opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici e organi di ogni ordine e grado;
- f) gestisce e sviluppa l'esercizio in comune di sistemi informatici compresa la scelta, la produzione e/o la distribuzione di hardware e software;
- g) promuove e organizza convegni e manifestazioni di interesse comune;
- h) assume dagli enti soci mandati con o senza rappresentanza per l'attuazione di progetti e iniziative d'interesse generale e/o settoriale;
- i) promuove e partecipa ad azioni di partenariato nell'ambito di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo;
- j) concede, anche a terzi non soci, contributi e patrocinio per finalità di valorizzazione, di sviluppo, di miglioramento e di elevazione civica, sempre che siano rispettati i criteri per la mutualità prevalente stabiliti dalla legge.

Oltre alle funzioni che svolge per il CPEL, la società cooperativa deve svolgere anche le funzioni ed i servizi comunali che le sono stati attribuiti dalla legge regionale n. 6/2014 all'art. 4:

- a) formazione degli amministratori e del personale degli enti locali;
- b) consulenza e assistenza tecnica e giuridico-legale, nonché predisposizione di regolamenti tipo e della relativa modulistica;
- c) gestione del servizio di trattamento economico del personale degli enti locali e attività di assistenza previdenziale e giuridica, mediante l'istituzione di un servizio unico in ambito regionale;

d) attività di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie degli enti locali e supporto al servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate”) nonché quelle previste dal suo stesso Statuto societario.

Il CELVA, ai sensi delle definizioni contenute nel D.lgs. n. 175/2016, nonché ai sensi di quelle da esso espressamente richiamate e contenute nel D.lgs. n. 50/2016, può essere qualificato come società sottoposta a controllo analogo congiunto da parte delle Amministrazioni che vi partecipano in quanto:

- hanno diritto a prendere parte all’Assemblea della cooperativa, quale organo decisionale della società, i rappresentanti di ciascuno degli enti pubblici che vi partecipano in qualità di soci, ognuno dei quali avrà diritto ad un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione nella cooperativa medesima;
- prendono parte all’Assemblea i rappresentanti degli enti locali soci, i quali procedono a nominare i membri del Consiglio di Amministrazione tra i legali rappresentanti degli enti soci;
- non persegue interessi contrari a quelli degli enti pubblici soci in quanto svolge i compiti che le vengono affidati dagli stessi, nonché quelli espressamente affidatigli dal CPEL (i cui membri sono i medesimi del CELVA) e quelli previsti dall’art. 4 legge regionale n. 6/2014.

Numero medio dipendenti (e)	16
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	5
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	726.436,00
Compensi amministratori	46.405,00
Compensi componenti organo di controllo	1.579,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	-136.022,00
2021	63.166,00
2020	41.455,00
2019	10.159,00
2018	87.992,00

FATTURATO	
2022	1.704.240,00
2021	1.696.372,00
2020	1.764.947,00
2019	1.758.298,00
FATTURATO MEDIO	1.730.964,25

Motivazioni della scelta di mantenimento

Si ritiene di dover mantenere la partecipazione in quanto necessaria ed indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente. Il CELVA, come precisato all’art. 5 dello Statuto, è retto e disciplinato secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata, e svolge la propria attività mutualistica con l’obiettivo di garantire agli organismi soci la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici, nonché l’erogazione di servizi e mezzi tecnici per l’esercizio della loro attività, a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato.

Dall’analisi di quanto sopra esposto emerge, quindi, che l’attività della società CELVA soc. coop. risulta necessaria al Comune di Gressoney-La-Trinité per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, alla luce delle delineate attività svolte, integranti i precetti di cui all’art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016.

Attività svolta da IN.VA. S.p.a.

L'IN.VA. S.p.A. è una società "in house" di proprietà della Regione Autonoma Valle d'Aosta, dell'Azienda USL Valle d'Aosta, del Comune di Aosta e degli altri Comuni della Valle, delle Unités des Communes valdôtaines e di altri soggetti pubblici, che opera nel settore ICT (Information and Communication Technology), progetta e realizza sistemi informativi per i propri azionisti.

La società è al servizio dei soci, ai quali eroga servizi tecnologici e servizi al cittadino, cercando quanto più possibile di replicare soluzioni compatibili e condivise. Ha maturato, nel corso del tempo, una buona conoscenza delle esigenze e delle logiche di trasformazione dei propri clienti nel settore pubblico, oltre a competenze negli ambiti organizzativi, progettuali, implementativi e gestionali dei sistemi informativi pubblici e dei nuovi servizi al cittadino, anche e soprattutto in ambito socio-sanitario.

Negli ultimi anni ha potenziato la propria offerta nella progettazione e realizzazione di sistemi informativi; nell'assistenza e gestione di reti, apparecchiature e infrastrutture tecnologiche; nella gestione dei programmi complessi e nella predisposizione di interventi di consulenza direzionale, oltre che nella manutenzione dei sistemi informatici e nell'erogazione di servizi innovativi al cittadino.

IN.VA. S.p.A. si è costituita in data 22.12.1988 su iniziativa della Regione Autonoma Valle d'Aosta attraverso la Legge Regionale n. 81 del 17.08.1987, per sostenere lo sviluppo dell'informatica sul territorio valdostano fornendo servizi di IT alla Pubblica Amministrazione e ad altre realtà private.

Con le modifiche introdotte dalla successiva Legge Regionale n. 16 del 12/07/1996, sono entrati nell'azionariato il Comune di Aosta e l'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta. All'inizio del 2007, inoltre, ha vissuto una importante svolta dettata dal mutato quadro normativo di riferimento, diventando una società organizzata secondo il modello denominato "in house providing" (capitale sociale di Euro 5.100.000,00), con conseguente cambiamento dell'assetto societario. A seguito di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 8 del 08/04/2013, gli Enti locali valdostani, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, le società interamente partecipate, anche indirettamente, dalla Regione o da enti locali valdostani, sono entrati nell'azionariato dell'Azienda acquistando azioni cedute dal Comune di Aosta e dall'Ausl.

Dall'anno 2014 IN.VA. S.p.A. è Centrale Unica di Committenza (CUC), con il compito di effettuare le gare per conto dei Comuni aderenti in un'ottica di centralizzazione degli appalti. La Centrale Unica di Committenza Regionale rappresenta infatti uno strumento a disposizione della Pubblica Amministrazione Valdostana per semplificare le procedure di acquisizione di servizi e forniture, promuovendo la pianificazione dei fabbisogni, gli acquisti tramite negozi elettronici, e, ove non risulti conveniente centralizzare, supportando gli Enti, singolarmente o in forma aggregata, mettendo loro a disposizione una piattaforma di eProcurement per effettuare i propri acquisti sul MEVA (Mercato Elettronico Valdostano).

Le attività svolte da IN.VA. S.p.A. costituiscono servizi di interesse generale; in particolare rientrano nell'oggetto della Società la fornitura di servizi e prestazioni informatiche, nonché ogni attività a tali servizi connessa quali ad esempio:

- a. la creazione e la conduzione di progetti per l'introduzione e l'utilizzo della tecnologia della informazione e della comunicazione (ICT);
- b. l'individuazione delle tecniche di gestione più adatte al raggiungimento di obiettivi specifici indicati dai Soci stessi, in un quadro di costi/benefici controllabile;
- c. l'individuazione di nuove tecnologie finalizzate ad accrescere il valore dell'azienda e per renderle fruibili e al servizio dei cittadini, valorizzando gli investimenti già effettuati, valutando gli investimenti e i ritorni per quelli ancora da effettuare;
- d. l'impostazione e lo svolgimento di gare pubbliche a seguito di preciso incarico pubblico per il reperimento di contraenti privati destinati a realizzare i progetti individuati, ove non affidati ad altre articolazioni della attuale IN.VA. S.p.A.;
- e. il controllo delle forniture e dei livelli di servizio prestati da terzi ai propri Soci, nell'ambito di tutti i contratti la cui fornitura sia ritenuta particolarmente complessa, allo scopo di identificarne gli impatti operativo-gestionali, di migliorare l'operatività delle innovazioni previste, di monitorare i livelli di servizio

di tutte le prestazioni erogate dagli enti, di valutare la persistenza nel tempo degli aspetti costi/prestazioni, anche tenendo conto delle novità del mercato;

- f. l'assistenza e la consulenza ai Soci nella definizione dello sviluppo dei propri piani strategici in ambito della tecnologia dell'informazione e della comunicazione.

Numero medio dipendenti (e)	250
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	448.394,00
2021	367.619,00
2020	465.208,00
2018	560.137,00

Costo del personale (f)	13.151.161,00
Compensi amministratori	17.185,00
Compensi componenti organo di controllo	39.620,00

FATTURATO	
2022	21.927.778,00
2021	20.084.119,00
2020	18.036.392,00
FATTURATO MEDIO	20.016.096,33

Motivazioni della scelta di mantenimento

Con riferimento all'IN.VA. S.p.A., il Comune di Gressoney-La-Trinité ritiene di dover mantenere la partecipazione in tale società in quanto quest'ultima risulta strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

In relazione alle finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione della partecipazione nell'IN.VA. S.p.A., si ritiene che la stessa rientri nelle previsioni di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.) in quanto:

- l'articolo 3, comma 1, lettera a, della Legge regionale 17 agosto 1987 n. 81, con la quale si promuoveva la Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica, prevedeva che “le attività di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale costituiscono servizi di interesse generale”, conformemente a quanto previsto alla lettera a, comma 2, articolo 4, del T.U.S.P.

La stessa previsione risulta confermata nell'articolo 2 dello Statuto sociale della IN.VA. S.p.A.

- L'articolo 2 dello Statuto sociale della società IN.VA. S.p.A. recita:

“a) La Società ha natura di “in house”, sotto la direzione ed il coordinamento della Regione Autonoma Valle d'Aosta e ha come oggetto sociale: la realizzazione e la gestione del sistema informativo dei soci; tale attività è esercitata, per la Regione, nell'ambito del piano pluriennale e secondo le indicazioni previste nel piano operativo annuale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme) e, per gli altri soci, nell'ambito della rispettiva programmazione di settore anche ai fini dello sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per renderle fruibili ai cittadini nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale costituiscono servizi di interesse generale;

b) Lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007). Tali attività di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale costituiscono servizi di interesse generale. In

particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nell'oggetto della Società la fornitura di servizi e prestazioni informatiche, nonché ogni attività a tali servizi connessa quali:

- la creazione e la conduzione di progetti per l'introduzione e l'utilizzo della tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT);
- l'individuazione delle tecniche di gestione più adatte al raggiungimento di obiettivi specifici indicati dai Soci stessi, in un quadro di costi/benefici controllabile;
- l'individuazione di nuove tecnologie finalizzate ad accrescere il valore dell'azienda e per renderle fruibili e al servizio dei cittadini, valorizzando gli investimenti già effettuati, valutando gli investimenti e i ritorni per quelli ancora da effettuare;
- l'impostazione e lo svolgimento di gare pubbliche a seguito di preciso incarico pubblico per il reperimento di contraenti privati destinati a realizzare i progetti individuati, ove non affidati ad altre articolazioni della attuale INVA S.p.A.;
- il controllo delle forniture e dei livelli di servizio prestati da terzi ai propri.

La Società svolge l'attività di cui al comma precedente del presente articolo nel rispetto dei vincoli imposti dall'esercizio del "controllo analogo" da parte dei Soci che può esplicarsi attraverso gli strumenti consentiti dallo Statuto e/o attraverso la stipula di apposite convenzioni volte a regolarne le concrete modalità di esercizio e di monitoraggio e controllo dei report economico gestionali che il Consiglio di Amministrazione invierà ai Soci, come anche disposto dalle leggi regionali vigenti in materia e nel rispetto delle disposizioni sull'esercizio del controllo analogo di cui all'articolo 36 del presente Statuto.

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Essa potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie o semplicemente utili dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di mutui fondiari ed ipotecari, concedere avalli, fideiussioni, ipoteche ed in genere garanzie reali su beni sociali, anche a favore e nell'interesse di terzi, ivi compresi istituti bancari e finanziari ad esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio e di quelle altre che risultino vietate da vigenti o future disposizioni di legge. Potrà altresì, qualora la normativa di riferimento lo consenta, assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società o Enti costituiti o da costituire, aventi oggetto analogo o affine al proprio."

Tutte queste attività integrano quelle espressamente indicate all'art. 4, comma 2, lett. d) e lett. e), del T.U.S.P., di autoproduzione di beni e servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nonché lo svolgimento di servizi di committenza.

Gli elementi di cui sopra e le informazioni citate in premessa dimostrano pertanto che la società IN.VA. S.p.A. svolge attività strettamente necessarie all'Ente in quanto la tipologia dei servizi erogati/gestiti dalla stessa rientra nelle finalità istituzionali dell'Ente, rispettando i precetti di cui all'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.).

Attività svolta da Monterosa S.p.A.

La società Monterosa S.p.A. è stata costituita con atto a rogito Notaio Guido Marcoz in data 28.06.1996 n. 124470/37967, repertorio 60584/1996, a seguito di fusione propria e depositato presso il Registro Imprese di Aosta il 28.06.1996 al protocollo n. 3848/00, con durata sino al 31.12.2100, successivamente modificata sino al 31.12.2050.

La società svolge le seguenti funzioni:

- progettazione, costruzione, gestione e esercizio diretto o a mezzo di terzi di impianti funiviari, seggioviari, scioviani e simili e di mezzo di trasporto e di locazione in genere; acquisto, vendita, affitto, gestione e conduzione sia diretta che indiretta di attività turistiche alberghiere in generale, meubl , rifugi alpini, ristoranti, tavole calde, pizzerie, bar, paninoteche, taverne, nonch  l'attivit  di organizzazione e gestione di manifestazioni culturali e ricreative e promozionali del tempo libero e dello sport, l'organizzazione di concerti, spettacoli, mostre, fiere, convegni, manifestazioni sportive necessarie per lo sviluppo turistico e sciistico di detto territorio;
- costruzione, manutenzione, e gestione di parcheggi pubblici e privati, di strade fognature, acquedotti, ponti, piste forestali, arginature, lavori di costruzione e gestione di impianti di trattamento rifiuti e decontaminazione materiali ferrosi e depurazione delle acque;
- progettazione, esecuzione, installazione e manutenzioni del verde pubblico di parchi, giardini, piazze, piazzole autostradali, aree urbane, aree montane e zone protette; la progettazione costruzione gestione e manutenzione aree sportive.

Con deliberazione n. 8 del 05.01.2011, la Giunta regionale della Valle d'Aosta, in ragione del ruolo attribuito dallo Statuto speciale e dalle collegate norme di attuazione in materia di impianti a fune, ha definito le linee programmatiche per la razionalizzazione societaria del settore, procedendo con gradualit  e progressive forme di consolidamento delle diverse realt  societarie, mirate al conseguimento di effettivi recuperi di efficienza del sistema, nonch  di un efficace coordinamento strategico e operativo delle diverse funzioni svolte, in particolare per quanto la pianificazione dello sviluppo dei comprensori, la gestione, gli acquisti, il personale, il marketing, individuando nella societ  FINAOSTA S.p.A. il soggetto cui affidare le necessarie operazioni di consolidamento e razionalizzazione societaria sia delle societ  controllate attraverso la finanziaria regionale, sia delle imprese funiviarie con partecipazione degli enti locali.

L'autorit  garante della concorrenza e del mercato, su richiesta di FINAOSTA S.p.A., con provvedimento n. 23412 del 14 marzo 2012, ha approvato il procedimento di concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 287/90, consistente nell'acquisizione da parte della finanziaria regionale del controllo esclusivo degli impianti di Chamois, Champorcher, Gran Paradiso, Torgnon, Grand Saint-Bernard, Brusson, Gressoney-Saint-Jean, mediante sottoscrizione di distinti aumenti di capitale che la portino a detenere almeno il 50,01% in ciascuna delle societ  menzionate, nell'ambito di un progetto unitario di razionalizzazione della presenza imprenditoriale della Regione nel settore turistico, e pi  specificamente nella gestione degli impianti di risalita, con il passaggio da situazioni di controllo congiunto di Regioni e singoli enti al controllo esclusivo da parte della Regione.

Il Comune di Gressoney-La-Trinit  risulta proprietario di n. 381.265 azioni.

Con verbale di assemblea straordinaria del 22.11.2016 il valore nominale di ciascuna azione   stato ridotto a euro 0,18. Conseguentemente l'importo complessivo   pari a € 68.627,7 (381.265 azioni per € 0,18= euro per azione).

Numero medio dipendenti (e)	157
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	8.450.251,00
Compensi amministratori	84.490,00
Compensi componenti organo di controllo	40.000,000

Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	2.115.679,00
2021	267.895,00
2020	819.840,00
2018	1.091.959,00

FATTURATO	
2022	17.262.090,00
2021	2.248.989,00
2020	16.218.159,00
FATTURATO MEDIO	11.909.746,00

Motivazioni della scelta di mantenimento

Il dettato normativo vigente di cui al D.lgs. 19 agosto 2016, n. 165, all'articolo 4, comma 7, ammette espressamente le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalentemente "la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico – sportiva eserciti in aree montane."

Le motivazioni che hanno indotto il Comune di Gressoney-La-Trinité ad acquistare titoli azionari di Monterosa S.p.A., risiedono, principalmente, nel ruolo attribuito agli enti locali di assoluto sostegno allo sviluppo turistico svolto dalla società degli impianti di risalita del comprensorio del Monte Rosa, in particolare sciistico invernale, per il territorio dell'alta Valle del Lys. Finalità questa espressamente prevista nello statuto comunale dell'ente.

In parallelo, il Comune intende sostenere lo sviluppo e il consolidamento del mercato del lavoro locale rappresentato dalla Società stessa, fondamentale e di tutto rilievo per il contesto socio economico locale.

In tal senso, la partecipazione, pur nella intrinseca irrilevanza sopraggiunta, pari allo 0,188%, a fronte della progressiva "diluizione", dovuta ai ricorrenti aumenti di capitale, non più sottoscritti dall'Ente locale, continua a ricoprire un significato di sostegno politico-amministrativo all'azione socio-economica della società.

In particolare per quanto attiene l'esercizio degli impianti a fune, oggetto sociale di Monterosa S.p.A., si dà atto che la Regione Autonoma Valle d'Aosta è intervenuta con propri provvedimenti normativi, al fine di garantire la continuità dell'erogazione del servizio di trasporto funiviario, essenziale per le comunità e l'economia locali.

Gli elementi di cui sopra e le informazioni citate in premessa dimostrano pertanto che la Società Monterosa S.p.A. produce servizi di interesse generale anche per l'ente, rispettando i precetti di cui all'articolo 4, comma 2, del D.lgs. n. 175/2016 (TUSP).

5. Relazione tecnica della ricognizione ordinaria delle società partecipate indirette ai sensi dell'articolo del D.lgs. 175/2016

Si riportano di seguito le schede di dettaglio delle due partecipazioni indirette:

1 00035130079 – PILA S.p.A.

Quota detenuta dal tramite nella società: 2,87552% quota di partecipazione di Monterosa SpA a capitale del Consorzio Gressoney Monterosa.

Attività svolta: Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano e suburbano.

Numero medio dipendenti (e)	122
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	6.552.776,00
Compensi amministratori	45.000,00
Compensi componenti organo di controllo	33.157,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	1.106.793,00
2021	230.046,00
2020	1.949.727,00
2018	1.583.518,00

FATTURATO	
2022	21.357.292,00
2021	4.379.766,00
2020	21.397.159,00
FATTURATO MEDIO	15.711.406,00

2 01042640076 - CONSORZIO GRESSONEY MONTEROSA

Quota detenuta dal tramite nella società: 16,07% quota di partecipazione di Monterosa S.p.A. a capitale del Consorzio Gressoney Monterosa.

Attività svolta: Altri servizi di sostegno alle imprese

Numero medio dipendenti (e)	1
Numero amministratori	10
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	48.303,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2022	405,00
2021	6.727,00
2020	10.250,50
2019	-2.542,00
2018	-2.502,00

FATTURATO	
2022	69.541,00
2021	67.926,00
2020	56.132,00
FATTURATO MEDIO	64.533,00

6. Conclusioni

L'articolo 20, comma 1, del D.lgs. 175/2016 prevede che le Amministrazioni con proprio provvedimento effettuino un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, diretto o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Ciò premesso, i risultati attesi dal presente piano di revisione ordinaria sono i seguenti:

Denominazione	Partecipazione Diretta/Indirette	Modalità di revisione	Società presente alla data del 31.12.2021	Società presente al termine del processo di revisione ordinaria
Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta soc. coop.	Diretta	nessuna	Sì	Sì
IN.VA. S.p.A.	Diretta	nessuna	Sì	Sì
MONTEROSA S.p.A.	Diretta	nessuna	Sì	Sì
CONSORZIO GRESSONEY MONTEROSA	Indiretta	nessuna	Sì	Sì
Pila S.p.A.	Indiretta	nessuna	Sì	Sì